

Milano



Comune  
di Milano

## **REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ORTI URBANI**

### **ART. 1 FINALITA'**

Gli orti urbani sono sistemi ordinati di appezzamenti di terreno ad ordinamento policolturale, coltivabili a scopo non commerciale, con la finalità prioritaria di incentivare forme di aggregazione tra cittadini, fornire occasioni per l'impiego del tempo libero e riqualificare aree urbane. In particolare, gli orti urbani sono un importante strumento al fine di favorire l'impiego attivo e consociativo della popolazione più anziana della Zona.

Gli orti urbani presenti nel territorio della Zona 7 di Milano sono compresi nelle seguenti aree:

- a) Via Antonio Mosca
- b) Via Don Gervasini
- c) Parco delle Cave
- d) Parco Cava Muggiano – Lago dei Cigni

Il presente Regolamento ne disciplina la concessione e la conduzione.

### **ART. 2 PRINCIPI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE**

Gli orti potranno essere assegnati (uno per nucleo familiare) a cittadini residenti nell'ambito territoriale del Comune di Milano, che abbiano raggiunto la maggiore età e che non siano assegnatari di altro orto nel territorio del Comune di Milano.

Gli orti sono concessi esclusivamente con finalità sociali e/o aggregative, con esplicito divieto di svolgere attività commerciali e di perseguire qualsiasi attività di lucro correlata all'utilizzo degli orti stessi e dei prodotti ivi coltivati;

Sono titoli preferenziali per l'assegnazione:

- a) essere residenti nella Zona 7;
- b) essere anziani, in pensione o disoccupati;
- c) avere compiuto il sessantesimo anno d'età;
- d) appartenere a un nucleo familiare a basso reddito;
- e) essere portatori di handicap autosufficienti;
- f) la presenza nel nucleo familiare del richiedente di conviventi disabili;
- g) la condizione di assegnatario uscente con regolare gestione della concessione;
- h) essere compreso nella graduatoria precedente e scaduta senza essere stato assegnatario di particella ortiva nel periodo di validità della stessa;
- i) aver dichiarato la propria disponibilità a collaborare e partecipare attivamente alle operazioni di smantellamento degli orti abusivi censiti ottobre 2014 così come previste dai programmi dell'amministrazione.

Nella formulazione della graduatoria dovranno essere considerati quali elementi penalizzanti eventuali richiami scritti o altre segnalazioni circa comportamenti contrari al presente Regolamento formulati da parte del Settore Zona in precedenti periodi di conduzione dell'orto.

### **ART. 3 ASSEGNAZIONE**

Gli orti urbani sono concessi ai cittadini che ne fanno richiesta a seguito della pubblicazione di specifici avvisi pubblici per l'assegnazione.

L'assegnazione avviene in base alla graduatoria formulata secondo i criteri previsti nei citati avvisi.

La graduatoria rimane valida per cinque anni con decorrenza dalla data di approvazione.

Gli assegnatari uscenti, utilmente collocati nella graduatoria, hanno diritto di prelazione nell'assegnazione della particella ortiva, potendo optare per lo stesso orto di cui erano precedentemente in possesso. In caso di rinuncia all'opzione l'avente titolo rimarrà collocato in graduatoria.

### **ART. 4 CONCESSIONE**

1. La concessione avviene con contratto di comodato.

Tutte le concessioni hanno durata quinquennale con decorrenza a partire dalla data di approvazione della graduatoria, con possibilità di un anno aggiuntivo nel caso di attività iniziali di colture dell'orto, bonifica e avvio.

La concessione è personale e non trasferibile.

E' consentito il trasferimento esclusivamente in caso di morte del concessionario, previa richiesta scritta entro 30 (trenta) giorni dalla data del decesso, al coniuge non separato o convivente o a un parente entro il 1° grado residenti da almeno un anno con il concessionario.

2. Concessione ad Associazioni e Scuole

In ogni area attrezzata ad orti urbani, verranno riservate una o due particelle (in base alla disponibilità) da concedere ad associazioni, cooperative sociali, fondazioni, scuole od altre realtà operanti in Zona, sulla base dei relativi progetti da esse presentati al Consiglio di Zona. Previa opportuna informazione ai suddetti soggetti, il Consiglio di Zona ne esaminerà i progetti e, qualora ritenuti meritevoli di approvazione, procederà con una delibera di assegnazione a titolo gratuito delle particelle richieste. La durata della concessione andrà concordata con i soggetti richiedenti, in base alle caratteristiche del progetto, fino ad un massimo di cinque anni. La mancata realizzazione del progetto, entro 6 mesi, comporta la revoca della concessione.



#### ART. 5 TRASFERIMENTI INTERNI

Sono consentiti trasferimenti esclusivamente in particelle ortive all'interno della stessa area.

I concessionari possono proporre all'Amministrazione trasferimenti concordando tra loro lo scambio di particelle ortive.

I concessionari possono altresì presentare domanda di trasferimento.

I concessionari che hanno richiesto il trasferimento saranno collocati in apposita lista; l'ordine della lista per i trasferimenti è formata in base alla data di presentazione della domanda e, in caso di presentazione contestuale, tenendo in considerazione la posizione occupata nella graduatoria formulata a seguito dell'avviso pubblico.

Le particelle ortive rese libere verranno prioritariamente proposte a quanti hanno chiesto un trasferimento interno secondo l'ordine della lista per i trasferimenti e, in caso di rinuncia di tutti i richiedenti trasferimento, saranno assegnate a nuovi concessionari.

In caso di trasferimento sarà sottoscritto un nuovo contratto di comodato il cui termine è comunque fissato alla scadenza del quinquennio in corso.

#### ART. 6 CONDUZIONE DELL'ORTO

La concessione è personale e non potrà essere trasferita ad altri; la conduzione e la lavorazione non possono essere demandate a terzi, salvo in caso di problemi di natura temporanea del concessionario che non gli permettano la diretta gestione dell'orto. In tale ed unico caso questi potrà venire sostituito da un familiare o da un soggetto terzo di fiducia per un periodo massimo di sei mesi, non prorogabile, previa esaustiva ed esplicativa dichiarazione da parte del concessionario, da effettuarsi entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, mediante comunicazione indirizzata al Settore Zona 7 inviata a mezzo raccomandata postale o recapitata a mano presso il Protocollo. Tale comunicazione dovrà contenere tutti gli estremi identificativi della persona delegata.

#### ART. 7 DIRITTI, OBBLIGHI E DIVIETI

Le parcelle ortive individuali e le zone comuni dovranno essere tenute in modo decoroso e pulito, secondo criteri di omogeneità, concordati tra tutti i concessionari. In caso di mancato accordo tali criteri verranno definiti dalla Zona.

Potranno essere coltivati ortaggi e fiori, potranno altresì essere piantati alberi da frutto a basso fusto.

Ogni concessionario ha il diritto di utilizzare le zone comuni, i servizi, gli impianti e le eventuali attrezzature collettive, ma ha anche il dovere di partecipare ai lavori manutentivi e alle migliorie necessarie.

Nelle parcelle ortive e nelle zone comuni gli ortisti dovranno attenersi alle prescrizioni indicate di seguito.

E' vietato:

- Realizzare e/o mantenere pavimentazioni, delimitazioni e costruzioni (tipo camminamenti, recinzioni o steccati, capanni o estensioni delle baracche ricovero attrezzi), fissati o poggiati sul terreno, tali da sottrarre all'effettiva coltivazione più del 20% dell'intera superficie assegnata.
- Allevare e/o lasciare incustodito qualsiasi animale.
- Tenere bidoni di riserva d'acqua, teli, strutture di protezione per le coltivazioni; le coperture di plastica ad uso serra, sono ammissibili nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose e comunque risultino di altezza non superiore a 1 m (un metro).
- Scaricare rifiuti e materiali inquinanti o nocivi.
- Usare prodotti fitosanitari delle classi 1-2-3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo.
- Attuare interventi nocivi per l'uomo o per animali non parassiti.
- Causare rumori molesti.
- Accendere fuochi, mantenere fiamme libere per qualunque ragione e bruciare stoppie o rifiuti; in deroga al presente regolamento è consentita l'accensione di un falò nella parte comune, per celebrare la Festa di S. Antonio, dandone previa comunicazione alla Polizia Municipale.
- Coltivare specie protette per legge.
- Attuare interventi incompatibili con le destinazioni delle aree ed i patti di concessione.
- Modificare la destinazione ed i confini delle aree.
- Allestire strutture per la cottura dei cibi nelle singole parcelle ortive.
- Tenere bidoni o altri contenitori per la fermentazione di prodotti organici.
- Fare stoccaggio di letame per più di 60 giorni.
- Porre in essere tutte quelle iniziative che sono nocive alla vita delle api, pipistrelli, uccelli, ricci. Tutti gli animali utili devono essere protetti in riferimento alla vigente normativa di salvaguardia delle specie animali e particolarmente in attuazione della L. R. della Lombardia n. 33/77, fatte salve eventuali necessità di disinfestazione
- L'accesso di tutti i veicoli a motore.
- Depositare materiale di ogni genere nei vialetti comuni.
- Prelevare i prodotti da altri orti.

Ulteriori prescrizioni

- Le piante legnose, di qualsiasi tipo, possono essere coltivate purché di altezza inferiore a mt 2,50 nel momento della potatura invernale. Le specie legnose, ad eccezione delle siepi divisorie, dovranno essere ubicate a mt. 2 dal confine degli appezzamenti.
- Le piante non possono superare i mt. 3 di altezza e sono da rispettare le seguenti distanze di alberi e cespugli da frutta tra loro e dai confini:
  - 1 m. per i cespugli da frutto;
  - 1,5 m. per alberi da frutta nani;
  - 2,5 m. per alberi con piccole fronde.
- Le immondizie e i residui organici vanno portati negli appositi luoghi di raccolta posti nelle immediate vicinanze degli appezzamenti stessi.
- E' obbligatorio assicurare la cura del proprio orto durante tutto il periodo di vegetazione.

L'inottemperanza ai divieti e alle prescrizioni contenute in questo articolo comporterà la revoca della concessione.

**ART. 8 CANONE DI CONCESSIONE**

Ogni concessionario dovrà corrispondere al Comune, in un'unica soluzione, un canone annuale di concessione di Euro 1,00 al mq, soggetto ad aggiornamento ISTAT, quale concorso alla spese di gestione e fondo per la manutenzione straordinaria.

Le spese per la manutenzione ordinaria sono a carico dei concessionari.

Per le aree e particelle in cui è prevista la possibilità di irrigazione mediante rete idrica pubblica è dovuta, oltre al canone, una quota forfettaria di € 15,00 per l'utilizzo dell'acqua.

In caso di subentro, il canone da versare per il primo anno è calcolato in misura proporzionale ai mesi di effettivo godimento della concessione.

**ART. 9 COMITATO DI GESTIONE**

Al fine di ottenere una gestione collettiva degli orti i concessionari dovranno costituire un Comitato di Gestione composto da cinque membri concessionari per ogni area omogenea. Il Comitato dovrà essere eletto a maggioranza tra gli assegnatari entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria di assegnazione. In caso di mancata elezione entro i termini previsti la Direzione del Settore Zona 7 provvederà alla nomina dello stesso scegliendo i cinque membri tra gli assegnatari.

Alle riunioni del Comitato partecipa il Direttore del Settore Zona 7 e il Presidente del Consiglio di Zona 7 o suo delegato.

Il Comitato di gestione resta in carica per il quinquennio di assegnazione.

Il Comitato di Gestione elegge al suo interno il Presidente. Il Presidente ha il compito di coordinare i lavori del comitato e di intrattenere, quale rappresentante degli ortisti, i rapporti con l'Amministrazione Comunale.

Il Comitato di Gestione avrà il compito di curare il buon andamento delle attività di gestione degli orti, di segnalare eventuali problemi o inadempienze al presente regolamento, di proporre iniziative di promozione e aggregazione, di suggerire interventi di miglioramento relativamente alle aree destinate a orti urbani.

Il Comitato di gestione si occuperà, inoltre, della manutenzione ordinaria delle strutture comunali con particolare riguardo alle recinzioni comuni ed ai capanni, ferma restando la facoltà della Zona di intervenire direttamente per la manutenzione addebitando, in caso di incuria, il relativo costo agli assegnatari.

**ART. 10 CONTROLLO SULLA CONDUZIONE DEGLI ORTI**

Il Settore Zona provvede, anche tramite il Comitato di Gestione, al controllo sulla conduzione degli orti gestiti dai concessionari.

Le anomalie accertate sulle parti comuni verranno segnalate al Comitato di gestione che dovrà occuparsi dell'eliminazione delle irregolarità. In caso di inadempimento Il Settore Zona potrà intervenire direttamente addebitando i costi relativi all'intervento ai concessionari.

In caso di anomalie riscontrate sulle singole particelle, il Settore Zona 7 procederà a segnalare le stesse in forma scritta al concessionario affinché provveda alla loro rimozione entro 30 giorni dalla data della segnalazione. In caso di mancata rimozione delle anomalie entro il termine previste sarà avviato il procedimento per la revoca della concessione.

Tutte le anomalie riscontrate e contestate costituiranno elemento di valutazione nelle successive procedure di assegnazione.

La revoca della concessione costituirà causa di esclusione dalle successive procedure di assegnazione.

**ART. 11 RESPONSABILITA'**

La responsabilità in ordine alla conduzione delle parcelle ortive individuali e delle zone comuni grava sui concessionari, anche con riguardo a danni eventualmente derivanti a persone o a cose.

**ART. 12 CESSAZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione cessa nel caso di:

- morte del concessionario;
- rinuncia del concessionario;
- impossibilità alla conduzione diretta per un periodo superiore a sei mesi.

La concessione può essere revocata per:

- mancata coltivazione annuale;
- trasferimento del concessionario in altro comune;
- inottemperanza ai divieti e alle prescrizioni di cui agli artt. 4 e 7;
- mancata rimozione delle anomalie riscontrate secondo quanto previsto dall'art. 10;
- mancato pagamento del canone;
- subconcessione a terzi, totale o parziale;
- revoca della concessione da parte della Zona per motivi di interesse pubblico. In tal caso il concessionario avrà diritto al rimborso della quota parte del canone anticipato e non goduto.

**ART. 13 NORMA TRANSITORIA**

Gli attuali concessionari - che alla data di entrata in vigore di questo Regolamento soddisfino le condizioni di regolare conduzione della particella ortiva - mantengono inalterati i loro diritti, così come regolati dall'atto di concessione in essere.